

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1808

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MINARDO

Disposizioni per la vigilanza sull’applicazione degli accordi stipulati dall’Associazione bancaria italiana in materia di erogazione di mutui

Presentata il 14 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca norme relative alla semplificazione e al miglioramento dei rapporti tra banche e soggetti mutuatari, attraverso l’istituzione di un Osservatorio permanente sui mutui degli immobili da destinare ad abitazione principale garantiti dallo Stato a seguito di specifici accordi dell’Associazione bancaria italiana (ABI). Migliorare il rapporto tra banca e cliente significa garantire a quest’ultimo che l’azione dello Stato, svolta nel suo ruolo di supervisore e garante delle norme previste dalla convenzione che prevedono rigidi limiti per le banche, costituisca un prezioso ausilio in caso di sottoscrizione di un mutuo, in particolare, tra l’altro, nell’attuale fase critica economica. Infatti la concessione di un mutuo a condizioni particolarmente van-

taggiose non deve trasformarsi in continue e pressanti richieste da parte delle banche relative all’intervento di uno o più garanti o ad altre condizioni che rendono sempre più difficile il percorso per l’ottenimento: le banche non devono chiedere ulteriori garanzie oltre a quella fornita dallo Stato. Sarà l’accordo a stabilire i requisiti che il richiedente il mutuo deve possedere, in modo da fissare procedure *standard* eque.

L’Osservatorio permanente sul credito avrà, pertanto, il compito di monitorare e di controllare la corretta applicazione delle norme previste nell’accordo. Troppo spesso, infatti, gli accordi sottoscritti, con conseguenti danni economici e morali per i maturati e, in particolare, per quelli che svolgono attività professionale atipica e per gli *over* trentacinquenni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge prevede l'istituzione di un Osservatorio permanente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di monitorare e di controllare l'attuazione delle disposizioni previste dagli accordi stipulati dall'Associazione bancaria italiana (ABI) per l'erogazione di mutui su immobili da destinare ad abitazione principale garantiti da ipoteca dello Stato.

ART. 2.

(Osservatorio permanente).

1. L'Osservatorio permanente è articolato in sezione regionali, presiedute e coordinate dal presidente della regione interessata o da un assessore da lui delegato, e delle quali fanno parte un dirigente delle direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un rappresentante dell'ABI nonché un rappresentante delle imprese, dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Il presidente dell'Osservatorio può, inoltre, invitare a partecipare anche altri soggetti per l'esame di specifici problemi.

2. L'Osservatorio permanente, sulla base dei dati trasmessi dalle sue sezioni regionali, procede al monitoraggio e al controllo ai sensi dell'articolo 1, nonché all'esame delle eventuali controversie sorte in merito all'erogazione di mutui garantiti da ipoteca dello Stato o alla concessione del credito a famiglie e a imprese.

3. L'Osservatorio permanente procede, altresì, all'analisi del mercato dei mutui al fine di individuare eventuali problematiche relative alle procedure amministrative previste per la concessione del credito.

ART. 3.

(Richiesta di valutazione).

1. Ogni richiedente un mutuo, a seguito di comportamenti non conformi alle disposizioni previste dall'accordo stipulato dall'ABI ovvero di addebito di oneri non espressamente stabiliti dal medesimo accordo, può presentare una richiesta di valutazione alla sezione regionale dell'Osservatorio permanente competente per territorio.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere tutte le informazioni e i dati utili a comprovare che la banca o l'intermediario finanziario ha violato le disposizioni dell'accordo ovvero ha introdotto ulteriori clausole non previste dal medesimo accordo nonché gli estremi identificati dalla stessa banca o dall'intermediario.

3. Il presidente della sezione regionale competente per territorio provvede alla trasmissione della richiesta di valutazione all'Osservatorio permanente.

4. L'esito della valutazione è comunicato dall'Osservatorio permanente alla sezione regionale interessata, che provvede a informare l'azione della richiesta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento per l'attuazione del presente articolo.



17PDL0058130